



POLIZZA 6 ZAMPE PROTEZIONE CANI E GATTI



Indice

La copertura di Responsabilità Civile

- ☞ **Premessa** pag. 2
- ☞ **La responsabilità civile per cane e gatto**
- ☞ Che cosa è assicurato pag. 2
- ☞ Che cosa non è assicurato pag. 3
- ☞ Cosa fare in caso di sinistro pag. 3

La copertura di Infortuni e Malattie

- ☞ **Premessa** pag. 5
- ☞ **Che cosa è assicurato** pag. 5
- ☞ **Che cosa non è assicurato** pag. 6
- ☞ **Cosa fare in caso di sinistro** pag. 7
- ☞ **Check up veterinario** pag. 8

I servizi di Assistenza

- ☞ **Assistenza per cane e gatto**
- ☞ **Premessa** pag. 10
- ☞ Che cosa è assicurato pag. 10
- ☞ Che cosa non è assicurato pag. 11
- ☞ Cosa fare in caso di sinistro pag. 12

Norme comuni pag. 14

Dizionario pag. 16

Informativa sulla "privacy" - Mod. 9045 pag. 17

La copertura di Responsabilità Civile

Art. 1| Premessa

Il massimale indicato nell'estratto di polizza rappresenta l'importo massimo che AXA potrà pagare nel corso dell'anno assicurativo per ogni sinistro in garanzia. Qualora gli animali assicurati siano più di uno, il massimale resta, ad ogni effetto, unico.

Dove si è assicurati

La copertura opera per il mondo intero.

La responsabilità civile per cane e gatto

Che cosa è assicurato

Art. 2| Oggetto dell'assicurazione

AXA si impegna a tenere indenne l'Assicurato, ed il suo nucleo familiare, di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'animale assicurato che abbiano come conseguenza:

- lesioni personali o morte;
- lesioni o morte di altri animali;
- danneggiamento o deterioramento di cose.

Per i danni arrecati a cose di terzi o ad animali si applica una franchigia per ogni sinistro di 100,00 euro.

Art. 3| Affidamento temporaneo gratuito

AXA interviene nel caso in cui l'animale assicurato venga temporaneamente affidato ad una persona esterna al nucleo familiare, compresi i collaboratori domestici, per:

- i danni che l'animale arreca ad altre persone, diverse dal custode, ed alle loro cose ed animali;
- le lesioni corporali da cui derivi un'invalidità permanente, causate dall'animale al custode.

Per le lesioni subite dal custode il risarcimento verrà prestato con un limite di 50.000,00 euro per anno assicurativo e con una franchigia, per la lesione corporale risarcibile, di 1.500,00 euro per evento. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

Art. 4| Figli Protetti

AXA interviene per le lesioni corporali, da cui derivi un'invalidità permanente, causate dall'animale ai **figli dell'Assicurato minori di 14 anni**, così derogando a quanto riportato nell'articolo "Persone non considerate terze".

Per tali eventi il risarcimento verrà prestato con un limite di 50.000,00 euro per anno assicurativo e con una franchigia, per la lesione corporale risarcibile, di 1.500,00 euro per evento. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

Art. 5| Partecipazione a Fiere e Mostre

AXA interviene per i danni causati dall'animale a terzi durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, rassegne e concorsi di bellezza.

La copertura è prestata con una franchigia di 300,00 euro per i danni ad altri animali e col limite di indennizzo di 2.500,00 euro.

Art. 6| Interruzione o sospensione di attività di terzi

AXA interviene per i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività

industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, causati dall'animale assicurato. Per ogni sinistro, verrà applicato uno scoperto del 10% col minimo di 800,00 euro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 10% del massimale di polizza.

Che cosa non è assicurato

Art. 7| Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia, qualsiasi altro parente od affine convivente con l'Assicurato, salvo quanto previsto limitatamente alle lesioni personali subite dai figli dell'Assicurato minori di anni 14.

Art. 8| Animali non assicurabili

Non sono assicurabili i seguenti animali:

- cani di razza Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino napoletano e/o loro incroci;
- animali diversi da cani e gatti.

Art. 9| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) da impiego dell'animale con modalità proibite dalla legge;
- b) causati da cani non iscritti all'anagrafe canina;
- c) a cose di proprietà, detenute o possedute dall'Assicurato e/o dagli appartenenti al nucleo familiare a qualunque titolo;
- d) ad altri animali domestici di proprietà dell'Assicurato o del nucleo familiare;
- e) derivanti dall'esercizio della caccia;
- f) provocati dagli animali in occasione di ricovero presso cliniche e/o ambulatori veterinari, anche in caso di day hospital;
- g) cagionati dagli animali mentre alloggiano temporaneamente presso pensioni per animali;
- h) conseguenti ad uso professionale, compresi quelli connessi all'attività di allevamento;
- i) da incendio, esplosione o scoppio;
- j) derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'Assicurato.

AXA, inoltre, non riconoscerà responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato.

A parziale deroga dell' art. 8 sopra riportato, gli animali delle razze elencate e/o loro incroci sono ricompresi nella garanzia con specifica polizza.

Cosa fare in caso di sinistro

Art. 10| Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o ad AXA entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 C.C., comunicando inoltre ad esse tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 C.C..

Art. 11| Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

AXA assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di **10 giorni** dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico - giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra AXA e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

AXA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

La copertura di Infortuni e Malattie

Art. 12| Premessa

L'animale assicurato deve essere in possesso di libretto sanitario e regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami, obbligatori per leggi, norme o regolamenti, anche locali.

In ogni caso le vaccinazioni richieste sono:

- per il cane: cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi;
- per il gatto: rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva.

La somma assicurata in polizza e riportata nell'estratto delle condizioni rappresenta il massimo rimborso per anno per animale.

Cura dell'animale

L'animale assicurato dovrà essere tenuto con cura e diligenza, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela degli animali di affezione.

L'Assicurato, in caso di infortunio o malattia che colpisca l'animale assicurato, deve far intervenire con immediatezza un medico veterinario affinché vengano prestate le cure ed i trattamenti del caso.

Che cosa è assicurato

Art. 13| Da quando si è assicurati

Le coperture che seguono scattano dalle ore 24:

- del 7° giorno di effetto dell'assicurazione, per gli infortuni;
- del 30° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, per le malattie;
- del 90° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, per gli interventi chirurgici necessari a seguito di malattia.

I termini operano diversamente per chi rinnova l'iscrizione all'Associazione. In questo caso le coperture scattano dal giorno in cui ha effetto l'assicurazione attuale, sostitutiva della precedente senza contare i termini di aspettativa anzidetti.

Art. 14| Dove si è assicurati

La copertura vale nei paesi dell'Unione Europea ed in Svizzera.

Rimborso spese veterinarie da infortunio e da malattia

Art.15| Rimborso spese veterinarie da infortunio e da malattia che causano intervento chirurgico

Quando la malattia o l'infortunio necessitano di intervento chirurgico AXA rimborsa le spese per:

1. onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, comprese le protesi;
2. rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami, forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital;
3. visite, esami, analisi ed accertamenti, sostenute nei 30 giorni precedenti al ricovero o day hospital, e nei 30 giorni ad esso successivi. Per il periodo successivo al ricovero sono comprese anche le spese di fisioterapia e rieducazione svolta dal veterinario o su sua prescrizione.

In questo caso il rimborso avverrà nei limiti indicati nell'estratto di polizza.

Nell'ambito del rimborso, relativamente alla voce di costo rette di degenza, AXA riconosce un contributo giornaliero massimo di 25,00 euro, sino a 5 giorni.

Relativamente alle neoplasie il rimborso avverrà nel limite di 300,00 euro per sinistro e con l'applicazione di uno scoperto del 20% col minimo di 100,00 euro.

Art. 16| Rimborso spese veterinarie da infortunio senza intervento chirurgico

Quando l'infortunio non causa l'intervento chirurgico AXA rimborsa le spese per:

1. visite del veterinario, esami, analisi ed accertamenti, ricoveri, sostenute nei 15 giorni successivi all'infortunio;
2. cure, medicinali somministrati e tutori applicati durante la visita;
3. trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, purché conseguenti a frattura trattata con l'applicazione di un tutore, eseguiti nei 10 giorni successivi alla sua rimozione.

In questo caso il rimborso avverrà nei limiti indicati nell'estratto di polizza.

Nell'ambito del rimborso, relativamente alla voce ricovero, AXA riconosce un contributo giornaliero massimo di 25,00 euro, sino a 3 giorni.

Art. 17| Rimborso spese veterinarie da malattia senza intervento chirurgico

Quando l'animale assicurato è affetto da:

- patologie ortopediche non derivanti da infortunio;
- glomerulonefrite – insufficienza renale acuta/cronica;
- patologie cardiache: valvolari e cardiomiopatie;

AXA rimborsa le spese veterinarie sostenute per visite, esami, analisi, accertamenti e ricovero, anche in day hospital.

Inoltre se l'animale:

- vaccinato dal veterinario contro cimurro, parvovirus, epatite e/o leptospirosi se cane, rinotracheite, calicivirus, panleucopenia e leucemia infettiva se gatto,
 - sottoposto a profilassi anti-filariosi per via parenterale con farmaco iniettabile certificata dal veterinario,
- contragga ugualmente queste malattie AXA rimborsa le conseguenti spese veterinarie.

In questi casi il rimborso avverrà nei limiti indicati nell'estratto di polizza.

Nell'ambito del rimborso, relativamente alla voce ricovero, AXA riconosce un contributo giornaliero massimo di 25,00 euro, sino a 3 giorni.

Art. 18| Spese funerarie

Quando l'animale assicurato decede a causa di una malattia o di un infortunio, per cui sia operante la polizza, AXA rimborsa sino a 50,00 euro le spese di smaltimento del corpo dell'animale assicurato.

Che cosa non è assicurato

Art. 21| Esclusioni

AXA non rimborsa le spese derivanti da:

- a) infortuni o malattie conseguenti all'impiego dell'animale per la caccia;
- b) dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei componenti il suo nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
- c) uso professionale dell'animale;
- d) uso dell'animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.);
- e) malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari;
- f) infortuni o malattie preesistenti all'inizio dell'assicurazione;
- g) interventi chirurgici per neoplasia recidiva;
- h) controlli di routine e/o facoltativi;
- i) acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali, tranne quanto previsto per gli interventi chirurgici;
- j) malattie evitabili con vaccini e/o profilassi preventivi, salvo quanto diversamente indicato all'art. 17;
- k) ernie;
- l) malattie mentali e problemi comportamentali;
- m) infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI e dall'ANFI);
- n) gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo;

- o) sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;
- p) soppressione e cremazione per pericolosità;
- q) leishmania;
- r) taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica, malattie dei denti e paradontopatie;
- s) le spese di igiene dentaria;
- t) terapie dietetiche inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali.

Cosa fare in caso di sinistro

Art. 22| Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato, in caso di sinistro:

a) deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro **5 giorni** da quando ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'Art. 1913 C.C..

In caso di **infortunio** o **malattia** deve:

- b) trasmettere ad AXA o all'Agenzia copia in originale della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il sinistro nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate. In caso di malattia il certificato veterinario dovrà indicare la patologia riscontrata;
- c) documentare con ulteriori certificati medici o prescrizioni il decorso delle lesioni o della malattia;
- d) consentire ad AXA le indagini e gli accertamenti necessari, anche sull'animale;
- e) fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione veterinaria richiesta.

In caso di **morte**:

- f) disporre l'immediata constatazione del decesso da parte di un veterinario;
 - g) trasmettere ad AXA o all'Agenzia copia in originale del rapporto redatto dal veterinario attestante le cause e le modalità di decesso.
- L'inadempimento degli obblighi di cui alla lettera a) e b) o g) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 C.C..

Art. 23| Criteri di liquidazione

Il rimborso delle spese veterinarie sostenute verrà effettuato alla richiesta di rimborso a cui vanno allegati gli originali delle fatture, le ricevute fiscali quietanzate e copia originale della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il sinistro. Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto dei rimborsi già ottenuti da terzi, fermi lo scoperto ed i limiti di indennizzo.

Art. 24| Termini di pagamento dell'indennizzo

AXA liquida gli indennizzi che risultino dovuti una volta verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la documentazione relativa al sinistro, compiendo gli accertamenti del caso.

La comunicazione della liquidazione viene effettuata direttamente agli interessati e avuta notizia della loro accettazione AXA provvede al pagamento entro 15 giorni.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente. AXA restituisce gli originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Art. 25| Eventuali controversie sulla valutazione del danno - Arbitrato irrituale

Le controversie di natura veterinaria sull'indennizzabilità del sinistro, a norma e

nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le Parti, ad un Collegio di due periti veterinari, nominati uno per parte con apposito atto unico. Nel caso di disaccordo fra i suddetti, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza. L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei veterinari la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato. Ogni parte designa il proprio veterinario mentre l'eventuale terzo viene designato di comune accordo.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo perito veterinario, questo deve essere scelto dal Consiglio dell'Ordine dei Veterinari avente giurisdizione nel luogo dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il perito veterinario da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei veterinari rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Veterinario: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

Check up veterinario

Art. 26| La prestazione

L'animale identificato in polizza che abbia compiuto 2 anni può eseguire un Check up di prevenzione che comprende:

- visita veterinaria generale;
- esami biochimici ed emocromocitometrici del sangue e biochimici e microscopici delle urine.

Il Check up potrà essere ripetuto al compimento del settimo anno di età dell'animale purché siano trascorsi almeno 3 anni dal primo Check up, e l'animale sia stato assicurato con AXA in questo lasso di tempo.

AXA rimborserà le spese relative ad ogni Check up fino ad un massimo di 30,00 euro. Eventuali ulteriori spese restano a carico dell'Assicurato.

Art. 27| Come prenotare il Check up veterinario

AXA si avvale per la gestione dei Check up di:

Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.

Via Antonio Salandra, 18 - 00187 Roma,

Numero Verde 800.27.13.43 (solo per l'Italia)

Tel. (+ 39) 06.42.11.55.75 (per chiamate dall'estero)

Fax (+39) 06.47.43.262

di seguito denominata AXA Assistance.

Per poter effettuare il Check up, l'Assicurato deve contattare telefonicamente la Centrale Operativa di AXA Assistance, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi, la quale provvederà, a scelta dell'Assicurato:

- alla prenotazione presso una delle strutture veterinarie convenzionate in base alle disponibilità del momento ed alla vicinanza al domicilio dell'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta, inviandone conferma secondo la modalità convenuta (telefono, e-mail, fax, lettera, SMS);
- all'autorizzazione della spesa per il Check up presso il proprio veterinario di fiducia, accertati i requisiti previsti per l'operatività della prestazione.

Non saranno prese in considerazione richieste di rimborso per esami o visite veterinarie effettuate e pagate dall'Assicurato senza preventiva prenotazione o autorizzazione da parte della Centrale Operativa.

Axa e la Centrale Operativa non verranno a conoscenza degli esiti del Check up.

Art. 28| Criteri di liquidazione

Il rimborso delle spese di Check up sostenute, al netto di quanto eventualmente

anticipato da AXA Assistance, verrà effettuato presentando richiesta ad AXA Assistance e allegando gli originali delle fatture.

I servizi di Assistenza

Assistenza per cane e gatto

Art. 29| Premessa

La gestione dei servizi di Assistenza e Second Opinion previsti dal contratto sono stati affidati da AXA alla **Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.** - Via Antonio Salandra, 18 - 00187 ROMA - Tel. Numero Verde **800.27.13.43** (solo per l'Italia) Tel. (+ 39) 06.42.11.55.75 (per chiamate dall'estero) - Fax (+39) 06.47.43.262, di seguito denominata **AXA Assistance**.

Le prestazioni garantite da AXA saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance.

Qualora per la prestazione del servizio sia previsto un costo a carico del Contraente o Assicurato, come di seguito specificato in ogni articolo, AXA Assistance si impegna a comunicarlo telefonicamente al soggetto richiedente, laddove sia quantificabile preventivamente.

Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante, perciò sono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o di perdita di efficacia del contratto stesso.

AXA, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni, ha la facoltà di affidare il servizio di assistenza ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata all'Assicurato la nuova società di assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non è espressamente regolato negli articoli che seguono, valgono, in quanto applicabili, le norme comuni e le definizioni riportate nel dizionario.

Art. 30| Validità delle prestazioni

Entro il limite ed alle condizioni tutte del contratto, le prestazioni si intendono valide per il proprietario dell'animale indicato in polizza e munito di apposita tessera identificativa o di altra certificazione.

Art. 31| Operatività della polizza

Le prestazioni di assistenza sono dovute:

- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa, 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell'anno, salvo se diversamente specificato;
- entro il limite di 1 sinistro per animale assicurato e per anno, salvo se diversamente specificato;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione.

Per i servizi di consulenza o informazioni, per le quali non sia possibile dare una risposta immediata, AXA Assistance richiederà l'Assicurato entro le successive 8 ore lavorative.

Che cosa è assicurato

Art. 32| Dove si è assicurati

Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nei territori dell'Unione Europea e della Svizzera.

Servizi di urgenza

Art.33| Ricerca di centri di pronto soccorso veterinario in Italia, Germania, Francia ed Inghilterra

Qualora l'Assicurato non riesca a reperire il proprio veterinario di fiducia o si trovi all'estero, potrà contattare direttamente la Centrale Operativa che provvederà a

fornire telefonicamente indirizzo e telefono dei centri di pronto soccorso veterinario. Per l'Italia la presente prestazione può essere richiesta senza limitazioni di volte.

Art. 34| Smarrimento e furto: trasmissione messaggi urgenti

Nel caso di furto o smarrimento del proprio animale, qualora l'Assicurato desideri effettuare delle comunicazioni urgenti alle autorità preposte e/o ai canili municipali più vicini e sia impossibilitato a farlo personalmente, la Centrale Operativa, nei limiti del possibile, effettuerà fino a 4 telefonate nell'arco delle 4 ore successive per comunicare il messaggio ai destinatari indicati dall'Assicurato. In caso di irreperibilità degli stessi, ne fornirà notizia all'Assicurato assolvendo in tal modo la sua prestazione.

Consulenza legale telefonica

Art. 35| La prestazione

(Prestazione operante da lunedì a giovedì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 e il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, esclusi i festivi)

Qualora l'Assicurato necessiti di conoscere:

- informazioni sull'anagrafe per gli animali;
 - diritti e obblighi condominiali in qualità di proprietario dell'animale;
 - documentazione relativa alla compravendita dell'animale;
- potrà contattare la Centrale Operativa che provvederà a fornire telefonicamente le predette informazioni.

Second Opinion

(Il servizio ha finalità esclusivamente informative e di consulenza diagnostico-terapeutica e non intende modificare l'orientamento diagnostico del veterinario curante)

Art. 36| La prestazione

Qualora l'animale sia affetto da:

- patologie osteoarticolari acquisite da trauma/incidente,
- patologie acquisite di tipo tumorale,
- patologie a carico degli organi addominali di interesse chirurgico,
- patologie cardiache,

o necessiti di interventi chirurgici di particolare complessità, AXA Assistance fornirà all'Assicurato la possibilità di ottenere un "parere veterinario complementare" da parte di uno specialista di riconosciuta fama ed esperienza e ricevere eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche aggiuntive. La prestazione presuppone una prima impostazione clinica fatta dal veterinario curante e la necessità di ottenere un parere da parte di specialisti della materia.

Il parere veterinario complementare, inviato all'Assicurato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione clinica completa, conterrà:

- il parere dello specialista;
- eventuali suggerimenti sulla terapia e raccomandazioni per controlli aggiuntivi;
- risposte a possibili quesiti.

Che cosa non è assicurato

Art. 37| Esclusioni - Delimitazioni

1. La copertura non è operante:

- a) per le malattie pregresse o recidivanti;
- b) in caso di dolo o colpa grave dell'Assicurato, del nucleo familiare, dei domestici o di chi abbia in cura, custodia o controllo l'animale;
- c) in caso di violazione della legislazione in materia di salute e di importazione degli animali;
- d) durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove, salvo si tratti di concorsi di bellezza e mostre canine e feline;

e) per i sinistri conseguenti a combattimento di animali;
f) in caso di utilizzo dell'animale a scopo riproduttivo;
g) in caso di soppressione dell'animale quando lo stesso sia stato ritenuto "pericoloso" anche se tale soppressione sia avvenuta per ordine o consiglio dell'Autorità Governativa, di una Società Umanitaria, dell'Assicurato o per iniziativa di chiunque sia responsabile della cura, custodia o controllo dell'animale.

2. AXA Assistance non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore.

3. AXA Assistance non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dal fornitore, tanto meno per eventuali danni da questo provocati.

4. Per informazioni, lamentele, contestazioni, l'Assicurato deve rivolgersi ad AXA Assistance.

5. Ogni diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dalla presente polizza deve essere esercitato dall'Assicurato, a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.

AXA Assistance non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei ritardi o degli impedimenti nell'esecuzione delle proprie prestazioni di assistenza derivanti da eventi esclusi o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 38| Limitazioni

L'assicurazione è operante se:

1. al momento della stipula della polizza l'animale è in buona salute e privo di qualsiasi lesione o invalidità fisica e non è affetto da difetti fisici o malformazioni;
2. l'animale è correntemente vaccinato contro:
 - per i cani: cimurro, epatite infettiva, leptospirosi, parvovirosi;
 - per i gatti: panleucopenia, rinotracheite, calicivirosi e leucemia infettiva;
3. esiste un regolare libretto sanitario intestato all'animale e, nel caso in cui si tratti di un cane, un sistema di identificazione dell'animale stesso (ad es. tatuaggio);
4. l'Assicurato è l'unico proprietario dell'animale indicato in polizza.

Art. 39| Limiti di esposizione

I massimali indicati per ogni prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.

Art. 40| Responsabilità

AXA e AXA Assistance non potranno in alcun modo essere ritenute responsabili dei ritardi od impedimenti nell'esecuzione delle proprie prestazioni di assistenza derivanti da eventi non riconducibili alle garanzie prestate o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Cosa fare in caso di sinistro

Art. 41| Come richiedere i servizi ed attivare le prestazioni

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente o tramite fax nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie, direttamente a:

Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.

Via Antonio Salandra, 18 - 00187 ROMA

Numero Verde 800.27.13.43 (solo per l'Italia)

Tel. (+ 39) 06.42.11.55.75 (per chiamate dall'estero)

Fax. (+39) 06.47.43.262

di seguito denominata AXA Assistance.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance,

si invita a prendere nota dei seguenti dati:

- numero di polizza,
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuale fax),
- prestazione richiesta,
- nome, età, sesso e razza dell'animale,
- numero tessera identificativa dell'animale o di altra certificazione, nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente atto si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro, entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado.

Come richiedere il servizio

L'Assicurato per usufruire del servizio di Second Opinion deve:

1. contattare la Centrale Operativa che, verificata la regolarità della richiesta, provvederà all'apertura del dossier comunicando le modalità di svolgimento del servizio ed invierà il "questionario dati anamnestici";
2. spedire ad AXA Assistance (Centrale Operativa Medica - Via Salandra 18 - 00187 Roma):

- copia di un documento di identità valido,
- la documentazione medico veterinaria completa,
- il "questionario dati anamnestici" compilato dal veterinario curante,
- l'autorizzazione a contattare il veterinario curante.

AXA Assistance, per mezzo della propria Centrale Operativa:

- è a disposizione per aiutare l'interessato nella raccolta della documentazione medico veterinaria completa (dati anamnestici ed esami eseguiti) e nella compilazione del "questionario dati anamnestici";
- verifica la completezza dei dati e della documentazione ed eventualmente richiede nuove specifiche all'interessato ed al veterinario curante;
- invia la documentazione completa, con le soluzioni tecnologiche più rapide, ad un centro convenzionato prescelto dalla Centrale Operativa;
- comunica all'interessato il nome dello specialista e/o del centro a cui è stata inviata la documentazione;
- invia il parere veterinario complementare all'interessato, contenente l'opinione dello specialista sul caso clinico, eventuali suggerimenti terapeutici e le risposte alle eventuali domande;
- su esplicita richiesta restituisce la documentazione inviata dall'interessato.

La prestazione potrà essere erogata solo al ricevimento, da parte di AXA Assistance, della documentazione completa.

Norme comuni

Art. 42 Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Art. 43 Vendita, cessione o morte dell'animale assicurato

Il Contraente deve dare avviso scritto all'Agenzia cui è assegnato il contratto o ad AXA, a mezzo lettera raccomandata, in caso di vendita o cessione dell'animale assicurato.

Qualora il contratto sia operante per il solo animale ceduto, venduto o deceduto, e lo stesso non sia sostituito, l'assicurazione cesserà immediatamente ed AXA provvederà a rimborsare, su richiesta del Contraente, il rateo di premio pagato e non goduto al netto delle tasse. Nel caso in cui sia solo uno o alcuni degli animali assicurati ad essere ceduti, venduti o deceduti la copertura sarà operativa per i restanti animali assicurati ed AXA ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.

Art. 44| Dichiarazioni relative alle circostanze che influiscono sul rischio

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione e la determinazione del rischio, tali che, ove conosciute, Axa non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C..

Art. 45| Altre assicurazioni

Se sui medesimi animali assicurati e per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, il Contraente o

l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'articolo 1910 C.C..

Art. 46| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Art. 47| Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 48| omissis

Art. 49| Recesso in caso di sinistro

A deroga dell'art. "Recesso in caso di sinistro" la Società rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto salvo quanto disposto agli Artt. 1892 e 1893 del codice civile.

Art. 50| Oneri fiscali

Omissis

Art. 51| Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 52| Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 53| A chi spettano gli adempimenti nascenti dalla polizza

Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possano essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 C.C..

Art. 54| Indicizzazione del contratto

Le somme assicurate, i massimali e il relativo premio sono assoggettate ad "adeguamento automatico" in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di

Roma secondo le modalità di seguito riportate:

- a) si stabilisce di adottare l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (cosiddetto costo della vita);
- b) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- c) alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o quello dell'ultimo adeguamento (indice base), i massimali relativi alle garanzie di responsabilità ed il premio verranno variati in proporzione al rapporto tra indice di scadenza e indice base;
- d) le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro il rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento (indice di scadenza).

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equivalente.

È in facoltà delle Parti di rinunciare per il futuro all'applicazione dell'indicizzazione mediante lettera raccomandata da inviarsi all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio; in tal caso le somme assicurate, i massimali ed il premio rimarranno quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.

Dizionario

Nucleo Familiare: l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi.

Parti: AXA ed il Contraente.

Polizza: il documento comprovante l'esistenza ed il contenuto del contratto di assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad AXA.

Protesi: dispositivo utilizzato per sostituire almeno parzialmente una parte del corpo dell'animale che non è più in grado di operare correttamente.

Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo prima dei predetti limiti.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Per la tutela legale il verificarsi della controversia per cui è prevista la copertura.

Sinistro Unico: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Tutela Legale: assicurazione di tutela legale ai sensi del D. Lgs. 209/05 artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.

Tutore: apparecchio di contenimento immobilizzante prescritto da personale veterinario. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata.

Uso professionale: si considera "uso professionale", l'animale che viene utilizzato come bene strumentale per un'attività lavorativa o quando l'animale stesso costituisce elemento essenziale dell'attività professionale.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di Contraente/Assicurato la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge², e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti³) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative. Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno pertanto comunicati⁴.

Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate⁵ il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per permetterci di informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l'opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.

Finalità di utilizzo dei dati personali

Se lei acconsentirà, saremo in grado di:

- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di suo interesse.

Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:

- Società che appartengono al Gruppo AXA;
- Società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.

I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Chi sono i soggetti coinvolti

Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa.

Mod. 9045 - Informativa sulla "Privacy"

Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni ed alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti svolgono la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

C) Modalità d'uso dei suoi dati personali e suoi diritti

Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell'ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali "responsabili" o "incaricati" del trattamento. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet www.axa-italia.it.

Modalità di uso dei suoi dati personali

I suoi dati personali sono trattati⁷ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

I suoi diritti

Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi ad **AXA Assicurazioni S.p.A. - Via Leopardi 15 - Milano (MI)**

E-mail: centrocompetenzaprivacy@axa-assicurazioni.it

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

³ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

⁴ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet www.axa-italia.it

Mod. 9045 - Informativa sulla "Privacy"

⁵ Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.

⁶ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet www.axa-italia.it

⁷ Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

⁸ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.

⁹ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L'art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*) prevede che:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.